

DELIBERA N. 44/2026

**XXX XXXXX / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/810511/2026)**

Il Corecom Puglia

NELLA riunione del Il Corecom Puglia del 24/06/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Legge della Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3 recante *“L’istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)”*; VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 348/2025, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Sezione *“Corecom Puglia”* alla Dott.ssa Angelica Brandi; VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022; RICHIAMATA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia” del 03/11/2023;

VISTA l’istanza di XXX XXXXX del 04/02/2026 acquisita con protocollo n. 0036947 del 04/02/2026;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la relazione istruttoria del Dott. Eduardo De Cunto, titolare dell'incarico di E.Q. "Definizione delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche";

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Nell'istanza introduttiva della presente procedura, l'istante, rappresentante legale di società titolare di un contratto di tipo affari per servizi di telefonia fissa, rappresenta quanto segue: «Il cliente ha avuto una improvvisa chiusura dell'attività. I motivi della chiusura non sono dipendenti dalla sua volontà, a causa di provvedimento amministrativo la struttura balneare ha dovuto interrompere l'attività». Sulla base di tali premesse chiede lo storno dei costi di cessazione.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore convenuto, nelle proprie memorie, rappresenta: «In rito. Sulla genericità e indeterminatezza delle domande avversarie relativamente ai fatti contestati. Si eccepisce l'inammissibilità delle richieste in quanto la controversia non rientra in nessun ambito di applicazione del Regolamento di procedura di cui alla Delibera 203/18/CONS e ss.mm.ii. Di conseguenza, essa non può essere ricondotta neppure alle ipotesi specifiche previste dall'art. 13, comma 7, della Delibera n. 347/18/CONS. Il Gestore eccepisce l'assoluta indeterminatezza delle contestazioni avversarie, in quanto l'istante lamenta genericamente senza nulla specificare riportandosi esclusivamente ad una chiusura dell'attività, tuttavia, preme evidenziare che da una verifica sul sito <https://telematografici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do> risulterebbe che la partita IVA sia ancora attiva. La domanda dell'utente dovrebbe quindi essere rigettata in quanto non adeguatamente motivata e provata, non sufficientemente determinata nell'oggetto e nelle ragioni del richiesto provvedimento di storno. Si evidenzia, inoltre, che l'utente non ha depositato agli atti alcuna documentazione atta a sostenere la fondatezza delle proprie doglianze, contravvenendo, quindi, a quel principio di carattere generale (ex art. 2697 c.c.). Si richiama a tal proposito la Delibera 017/2025/CRL/UD del Corecom Lazio - "Le richieste [...] vengono [...] respinte, perché non supportate da adeguata documentazione probatoria di cui all'art.2697 codice civile "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" e, senza le quali, è preclusa la ricostruzione logico giuridica che consente all'organo giudicante – nel caso di specie, il Corecom – di fondare il proprio convincimento ed esercitare, in ultima analisi, la propria funzione decisoria ("onus probandi incumbit ei qui dicit")". Vedasi sul tema la Determina GU14/731263/2025 del Corecom Campania e la Delibera N. 012/2025/CRL/UD del Corecom Lazio. È ferma convinzione della convenuta, pertanto, certa di riscontrare la piena condivisione sulla questione da parte del Co.re.Com adito, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. in virtù del quale colui che vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, che

la presente istanza di definizione debba essere dichiarata improcedibile nella sua totalità. Ricostruzione della vicenda contrattuale Wind Tre specifica che, per seguire al meglio l'avvicinarsi degli eventi, nella presente memoria, verranno riportate le schermate certificate del proprio sistema Customer Relationship Management (CRM), per la gestione del caso. Si richiama la Delibera Agcom n.35/24/CIR: "Nel merito della res controversa, va evidenziato che il posizionamento espresso in memoria dalla società WIND Tre S.p.A. è supportato dalla copia delle schermate di sistema prodotte dalla società medesima. [...]". Vedasi anche la Delibera del Corecom Molise 19/2024 GU14/60xxx9/2023; Sentenza n. 6157/2023 GDP di Nocera Inferiore del 23/08/2023; Sentenza n. 2032/2024 GDP di Nocera Inferiore. In data 28/06/2023 a fronte della sottoscrizione del contratto 1597802224756 in atti (All. PDC, sintesi contrattuale, condizioni di contratto e carta dei servizi), veniva richiesta l'attivazione di una SIM pre no tax 32xxxxxx66 Professional Full Plus. (circostanza non in contestazione). In data 29/04/2024 a fronte della sottoscrizione del contratto 1623257951411 in atti (All. PDC, sintesi contrattuale, condizioni di contratto e carta dei servizi), veniva richiesta l'attivazione di una nuova linea telefonica, in accesso FWA, DN LNA 08xxxxxxx86 (i03923814) con Piano tariffario Super Internet professional, Modem FWA - Antenna in vendita abbinata che si completava regolarmente a sistema. (circostanza non in contestazione) [...] In data 04/07/2025 a fronte della sottoscrizione del contratto 1659709165512 in atti (All. PDC, sintesi contrattuale, condizioni di contratto e carta dei servizi), veniva richiesta l'attivazione di una nuova linea telefonica, in accesso FWA, DN LNA 0883892604 (i04639583) con Piano tariffario Super Internet professional, Modem FWA - Antenna FWA in vendita abbinata che si completava regolarmente a sistema. (circostanza non in contestazione). [...] In data 12/09/2025 veniva emesso il conto telefonico n F2526045242 pari ad € 20,49, ed il conto telefonico F2526374339 pari a € 112,11 per un servizio regolarmente erogato, e per il quale mai alcuna contestazione perveniva. Lo stesso rimaneva insoluto! (fattura F2526045242, F2526374339 allegata in atti). Senza che il cliente avesse mai sollevato alcuna contestazione, in data 30/09/2025, pervenivano 4 PEC di disdetta per le utenze 3204496966, 0883016386, 0883019030, 0883892604, con perdita della numerazione, e addebito delle rate residue, dovute per l'acquisto dei prodotti abbinati all'offerta (Modem, Antenna FWA). Veniva richiesto in tali comunicazioni di procedere con l'addebito in un'unica soluzione degli apparati in vendita abbinata. (comunicazioni di disdetta allegati in atti). In data 12/10/2025 veniva emessa la fattura n° F2528963837 di € 20,49 e il conto F2529231739 pari ad € 112,11 per un servizio regolarmente erogato, e per il quale mai alcuna contestazione perveniva (fattura F2517998651 e F2529231739 allegata in atti). In data 08/10/2025 veniva revocata la domiciliazione bancaria. Come da condizioni di contratto e richiesta dell'istante, in data 30/10/2025, il contratto cessava regolarmente a sistema con il corrispondente addebito, in un'unica soluzione, delle rate residue dovute per l'acquisto dei Prodotti abbinati all'offerta (Modem, Antenna FWA) n° F2532240738 di € 1.598,75 e il contributo di disattivazione del contratto di € 22. Entrambi i conti telefonici rimanevano altresì insoluti (fattura F2532240738 e F2530578731 allegata in atti). In data 13/10/2025 l'istante presentava l'istanza di conciliazione UG/783492/2025 che si concludeva con mancato accodo in data 03/11/2025. La scrivente, ricordando che l'utente, nel momento

in cui ha accettato la Proposta di Contratto Wind Tre per l'attivazione dell'utenza de qua, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di approvare specificamente le clausole delle "Condizioni generali di contratto" e tutti gli Allegati. In primis, si rappresenta che la tecnologia FWA, Fixed Wireless Access, indica la connettività che utilizza un mix tra la tecnologia in Fibra ottica e quella Radiomobile. La fibra ottica collega la centrale alle stazioni radio (BTS), mentre la rete mobile Top Quality Wind Tre collega la casa del Cliente alla stazione radio base più vicina. Il servizio viene fornito tramite un'antenna, collocata all'esterno della casa del cliente, nella quale è inserita una SIM dati. L'antenna viene collegata tramite cavo ethernet al modem, posizionato all'interno della casa. In data 30/09/2025 perveniva una comunicazione di disdetta dei contratti con perdita della numerazione e addebito delle rate residue dovute per l'acquisto dei prodotti abbinati all'offerta (Modem, Antenna FWA) senza alcun tipo di contestazione. Anche con riferimento alle fatture insolute si specifica che mai alcuna contestazione o reclamo perveniva! Sebbene l'operatore scrivente non possa che rammaricarsi per le affermazioni della controparte, tali deduzioni non giustificano in alcun modo il mancato adempimento degli obblighi contrattuali assunti al momento della sottoscrizione, né il mancato pagamento degli importi insoluti, regolarmente fatturati e pienamente dovuti. Si evidenzia, inoltre, che la partita IVA dell'intestatario risulta tuttora attiva, con la conseguenza che gli obblighi contrattuali assunti permangono integralmente vigenti e devono essere puntualmente rispettati. Peraltro, come già eccepito in rito, la controversia non rientra in alcuno degli ambiti di applicazione del Regolamento di procedura di cui alla Delibera n. 203/18/CONS e ss.mm.ii. Ne deriva, conseguentemente, la sua estraneità anche alle ipotesi specifiche previste dall'art. 13, comma 7, della Delibera n. 347/18/CONS. Premesso quanto sopra la controparte non può oggi dolersi della fatturazione subita, tenuto conto che è stato lo stesso istante, in sede di sottoscrizione del contratto, ad accettare tutte le Condizioni Generali in esso previste. A questo punto, è corretto precisare che l'istante non ha prodotto agli atti nessun reclamo formale scritto, ovvero avente i requisiti previsti dalle Condizioni Generali di Contratto di Wind Tre. Infatti, come previsto dalle suddette Condizioni all'art. Art. 23 rubricato PROCEDURA RECLAMI – RIMBORSI che al comma 1 prevede che: "Le richieste di rimborso o i reclami relativi alla fatturazione dovranno essere inoltrate a WINDTRE, per iscritto, entro 45 giorni dalla data di emissione della fattura in contestazione con l'indicazione delle voci e degli importi contestati debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata anche con modalità telematiche. Si richiama l'art. 14 Esclusione degli indennizzi al punto 4 "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte". Si riporta di seguito la Delibera 18/2024 del Corecom Sicilia: "Proseguendo si significa altresì che l'istante [...] non ha mai contestato alcunché [...]. Infatti, agli atti non è risultato alcun tracciamento, scritto e/o verbale, segnalazione e/o reclamo né contestazione inerente sia il contratto che l'errata fatturazione per il modem. Posto quanto sopra, ne consegue pertanto, che non avendo l'istante mai reclamato le fatture [...], nei termini e nei modi indicati dall'operatore nelle C.G.A. [...] lo stesso, secondo il principio

di non contestazione ampiamente riportato dall'Autorità nonché dai Corecom nelle proprie delibere, non solo le ha ritenute esatte con quanto pattuito ma ne ha anche eseguito il puntuale e regolare pagamento. Per tutte le motivazioni di cui sopra, pertanto non può trovare accoglimento la richiesta dell'istante" In tema di prodotti forniti da Wind Tre, l'art. 6 "PRODOTTI FORNITI DA WIND TRE" stabilisce che: 6.4.2 In caso di recesso da parte del Cliente o risoluzione del Contratto, WINDTRE addebiterà al Cliente, in un'unica soluzione, tutte le restanti rate dovute, inclusa l'eventuale rata finale [...]. Preme evidenziare che la Delibera AGCOM 348/18/CONS così come modificata dalla 34/20/CONS ha sancito che: "l'utente, in base al principio di "neutralità tecnologica", è libero di accedere alla rete con i suoi terminali (modem o router)". Tale previsione riguarda esclusivamente i contratti diversi dall'accesso FWA. A tal riguardo preme richiamare la Delibera di rigetto n. 58/2024 del Corecom Umbria che confermava la correttezza degli addebiti delle rate residue del modem in presenza di contratti con compravendita rateizzata di prodotti e/o servizi ancora attivi ed offerti congiuntamente al servizio principale. Vedasi, altresì, la recentissima pronuncia del Corecom Puglia Delibera n. 25/2025. Si veda anche la Delibera n. 73/2023 del Corecom Veneto che sancisce: "[...] In merito alla contestazione relativa alle rate del modem, le stesse sono dovute in quanto trattasi di un bene in acquisto a rate e, pertanto, il cliente è tenuto al pagamento di tutte le rate concordate anche in caso di cessazione anticipata del rapporto, in quanto si tratta di un bene di proprietà del cliente stesso (vd. Agcom, delibera n. 9/22/CIR e delibera n. 4/23/CIR). Per quanto sopra precisato, la richiesta del ricorrente non può trovare accoglimento". Vedasi anche la Delibera Corecom Sicilia n°18/24 (GU14/66****/2024): "[...] si significa altresì che l'istante, [...] non ha mai contestato alcunché [...]. Infatti, agli atti non è risultato alcun tracciamento, scritto e/o verbale, segnalazione e/o reclamo né contestazione inerente [...] il contratto [...], secondo il principio di non contestazione ampiamente riportato dall'Autorità nonché dai Corecom nelle proprie delibere. [...]" A tal proposito, si riporta un'ulteriore Delibera AGCOM n. 4/23/CIR nella quale l'Autorità riporta il medesimo orientamento: "In merito alla contestazione relativa alle rate del modem [...], le stesse sono dovute in quanto trattasi di un bene in acquisto a rate, pertanto, il cliente è tenuto al pagamento di tutte le rate concordate anche in caso di cessazione anticipata del rapporto." Principio consacrato con la Delibera 307/23/CONS. Difatti con la predetta Delibera l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato il nuovo Regolamento che disciplina tutta la materia contrattuale tra operatori che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche e utenti finali. Gli operatori sono tenuti ad applicare ai propri clienti, in caso di recesso o di disdetta del contratto principale, il pagamento rateale di quanto residua [...]. In caso di recesso del contratto, l'operatore non può addebitare all'utente alcuna penale se non il corrispettivo per i costi relativi alla cessazione, i corrispettivi dovuti per i servizi erogati fino alla scadenza del primo vincolo contrattuale e gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale. Vieppiù che l'art. art. 6-bis comma 2, della predetta Delibera, riconosce il diritto da parte degli operatori di richiedere i costi relativi agli apparati forniti in vendita rateizzata in caso di recesso: "Ove un utente finale receda da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, [...], non è dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto

previsto per le apparecchiature terminali abbinata al contratto al momento della stipula e fornite dall'operatore che l'utente ha acquistato a rate o ha utilizzato ad altro titolo e che sceglie di mantenere ove il contratto lo preveda. [...]” Sul tema si richiamano le recenti ulteriori delibere: la Delibera del Trentino-Alto Adige GU14/730xxx/2025 del 03/06/2025: “Si ritiene, [...] che l'operatore è obbligato a stornare [...] dall'efficacia della richiesta di disattivazione [...] ad eccezione di eventuali costi di disattivazione e rate d'acquisto di dispositivi”. la Delibera del Corecom Toscana N. 17/25/CIR: “In merito alla contestazione relativa alle rate del modem, le stesse sono dovute in quanto trattasi di un bene in acquisto a rate e, pertanto, il cliente è tenuto al pagamento di tutte le rate concordate anche in caso di cessazione anticipata del rapporto, in quanto si tratta di un bene di proprietà del cliente stesso. In relazione alla contestazione relativa al costo di cessazione (pari a euro 22,00) il costo risulta conforme alla Sintesi contrattuale, prodotta in atti, la quale indica chiaramente quali sono, nel dettaglio, i costi che l'utente è chiamato a sopportare nell'eventualità di un recesso anticipato dal contratto.” Inoltre, si riporta anche la Sentenza n. 274/2023 del GDP di Rho: “Ciò che è rimesso alla valutazione dello scrivente giudice attiene all'accertamento della legittimità delle voci dei costi esposte in fattura [...] Orbene, dall'esame della documentazione prodotta, e segnatamente le Condizioni G. di Contratto [...], si rileva che i costi esposti sono legittimi e quindi dovuti, perché espressamente pattuiti. Ed invero gli stessi, comprendono il costo del modem, pattuito al punto 6.4.2 delle Condizioni Generali di Contratto, e il contributo di € 22,00 per la migrazione, anch'esso espressamente previsto nelle Condizioni G. di Contratto al punto 15.5; quest'ultima voce risulta, tra l'altro, anche pubblicizzata sul sito ufficiale AGCOM [...]. Ritenute quindi tutte legittime le voci esposte nella fattura [...] la domanda attorea [...] deve essere rigettata”. Si richiama sul tema • La Delibera AGCOM 12/26/CIR: “All'esito dell'istruttoria è emerso che la parte istante aveva sottoscritto, in data 23.06.2024, un contratto con Wind Tre che prevedeva l'acquisto a rate del modem e il mantenimento della rateizzazione in caso di recesso anticipato, per il pagamento dell'importo residuo ancora dovuto. In data 9.10.2024, al momento della chiusura del contratto per passaggio ad altro operatore, Wind Tre ha emesso le fatture contenenti i costi di cessazione nonché le rate residue del modem che sono dovute dall'istante in considerazione della proposta di contratto sottoscritta. Tanto premesso la richiesta dell'istante di cui al punto i. volta allo storno delle fatture insolute non può trovare accoglimento”. • La Delibera n. 2/2026 del Corecom Emilia-Romagna:” nel caso il contratto di Abbonamento includa apparati in vendita, la richiesta di disdetta comporta l'acquisto dell'apparato (e degli eventuali relativi accessori) in base ai costi di cui all'art. 6, e l'addebito del contributo di disattivazione, come previsto dall'art. 15 ‘DURATA – PROROGA TACITA – RECESSO E CONTRIBUTI’ Vedasi altresì sul tema la Determina 30/25 del Corecom Toscana, la Sentenza n° 17/2025 del Giudice di Pace di RHO, la Sentenza n° 107/2025 del Giudice di Pace di Foggia, la Delibera n. 12/25 del Corecom Sicilia, la Delibera n. 81/25 del Corecom Puglia, la Delibera n. 12/25 del Corecom Puglia. Si richiede pertanto l'inammissibilità delle richieste in quanto non rientranti in alcuna delle ipotesi previste dall'Allegato A alla Delibera AGCOM n. 347/18/CONS, il quale disciplina esclusivamente indennizzi e obblighi dell'operatore in caso di disservizi o violazioni imputabili all'operatore stesso e altresì priva di qualsiasi

documentazione a supporto. Situazione contabile Il cliente presenta una situazione amministrativa non regolare il cui insoluto, regolarmente sollecitato dalla scrivente e di totale debenza, è pari ad € 1.863,95 per un servizio regolarmente erogato. [...] Visto quanto ut supra indicato, si richiede il rigetto della domanda attorea, posto che alcuna responsabilità né tantomeno alcun inadempimento potrà rinvenirsi in capo alla convenuta». Conclude per il rigetto.

3. Motivazione della decisione

All'esito dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, per le ragioni che seguono. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte convenuta, secondo cui la richiesta in esame non rientrerebbe in nessun ambito di applicazione del Regolamento di procedura di cui alla Delibera 203/18/CONS. In quanto richiesta di storno, infatti, l'istanza in parola rientra nell'ambito di competenza del Corecom ai sensi dell'art. 20, co. 4, del citato Regolamento di procedura. Ciò premesso, nel merito, l'istanza non può trovare accoglimento. L'utente invoca cause di forza maggiore, individuate in un non meglio specificato provvedimento amministrativo, quale motivazione alla base della richiesta di essere esentato dal pagamento dei costi di cessazione del contratto. Anche ritenendo sussistente la competenza del Corecom rispetto all'individuazione delle conseguenze giuridiche prodotte sul rapporto contrattuale di che trattasi, dall'impossibilità sopravvenuta della parte a proseguire il rapporto medesimo per cause maggiore di forza, non può non rilevarsi, secondo quanto eccepito dall'operatore convenuto, la carenza documentale e probatoria dell'istanza. Dell'evento di forza maggiore invocato a motivo della richiesta di storno, ovvero un non meglio specificato provvedimento amministrativo, non solo non è provata l'esistenza, ma non sono indicati il contenuto, la natura, la data, il soggetto che lo abbia adottato. Non sono, inoltre, presenti in atti reclami di contestazione di somme individuate, né fatture riferite alle voci di costo di cui si chiede lo storno. Con riferimento all'onere probatorio gravante sull'istante, si rammenta che l'Autorità ha più volte chiarito la necessità che la domanda sia chiara, circostanziata e documentata, precisando che: «qualora dalla documentazione prodotta agli atti non emergano elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibili le asserzioni mosse dalla parte istante, non è possibile accogliere la domanda» (Del. 3/11/CIR). È, infatti, onere dell'utente specificare, in relazione all'inadempimento dedotto, ogni elemento utile per consentirne la valutazione, quale, ad esempio, l'arco temporale di riferimento, al fine di delimitare l'oggetto della richiesta. In difetto di tali indicazioni, le richieste non possono essere accolte.

DELIBERA

Articolo 1

- 1. L'istanza formulata dall'istante non può trovare accoglimento.**

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bari, 24/06/2026

Il Direttore
Dott.ssa Angelica Brandi

Il Presidente
Dott. Michele Bordo